CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel 071-206698 e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

NEL RICORSO N. 14893/2022

DA VALERE ANCHE COME RICORSO AUTONOMO

CON ISTANZA DI ACCESSO AI SENSI DELL'ART.116

DEL D.LGS 104/2010

proposto dalla **DIATECH PHARMACOGENETICS S.r.l.** (c.f. e P. I.V.A. 02483840423), di seguito DIATECH, con sede in JESI (AN), Via Ignazio Silone 1B, nella persona legale rappresentante pro tempore sig. Fabio Biondi, rappresentata e difesa - in virtù di delega conferita con atto separato - dagli Avv.ti Corrado Curzi (C.F.: CRZCRD58T12A271H// PEC: corrado.curzi@pec-ordineavvocatiancona.it) e Riccardo Pagani (C.F.:PGNRCR50T23H037C//PEC: riccardo.pagani@pec-ordineavvocatiancona.it), entrambi del Foro di Ancona ivi con studio alla Via Menicucci n. 1, con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC <u>corrado.curzi@pec-ordineavvocatiancona.it</u>

RICORRENTE

CONTRO

- **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, c.f. 00337460224, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede, PEC presso la sede, PEC presidente_attigiudiziari@pec.provincia.tn.it estratto dal Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della Giustizia;
- PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, c.f. 00337460224, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n. 21, 00186 ROMA, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della Giustizia:

- il **MINISTERO DELLA SALUTE** c.f. 80242250589 in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Viale Giorgio Ribotta n 5, 00144 ROMA, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n. 21, 00186 ROMA, PEC <u>ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it</u> estratto dal Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della Giustizia:
- il MINISTERO DELLA SALUTE c.f. 80242250589 in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Viale Giorgio Ribotta n 5, 00144
 ROMA, PEC <u>atti.giudiziari@postacert.sanita.it</u> estratto dal Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE.), gestito dal Ministero della Giustizia
- il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE c.f. 80415740580 in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Via XX Settembre n. 97, 00187 ROMA, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n. 21, 00186 ROMA, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della Giustizia;
- il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** c.f. 80415740580 in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Via XX Settembre n. 97, 00187 ROMA, PEC mef@pec.mef.gov.it estratto dall'Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi IPA, in quanto non presente nel registro PP.AA.;
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI c.f. 80249550585 in qualità di Presidente della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Via Venti Settembre n. 8, 0187 ROMA,

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel 071-206698 e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n. 21, 00186 ROMA, PEC <u>ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it</u> estratto dal Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della Giustizia;

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI c.f. 80249550585 in qualità di Presidente della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Via Venti Settembre n. 8, 0187 ROMA, PEC usg@mailbox.governo.it estratto dall'Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi IPA, in quanto non presente nel registro PP.AA.;
- **CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO** in persona del legale rappresentante *pro tempore* domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n. 21, 00186 ROMA, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della Giustizia;
- CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE AUTONOME in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Via Parigi n. 11, 00185 ROMA;
- **REGIONE ABRUZZO**, c.f. 80003170661, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede, indirizzo PEC <u>contenzioso@pec.regione.abruzzo.it</u> estratto dal Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della Giustizia.;
- **REGIONE ABRUZZO**, c.f. 80003170661, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n. 21, 00186 ROMA, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel 071-206698 e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

dal Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della Giustizia

- **REGIONE BASILICATA**, c.f. 80002950766, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede, PEC ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it estratto dal Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della Giustizia;
- **REGIONE CALABRIA**, c.f. 02205340793 in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede, PEC capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it estratto dal Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della Giustizia;
- **REGIONE CAMPANIA**, c.f. 80011990639, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede, all'indirizzo PEC <u>us01@pec.regione.campania.it</u> estratto dal Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della Giustizia;
- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**, c.f. 80062590379, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede, all'indirizzo PEC attigiudiziali@postacert.regione.emilia-romagna.it estratto dal Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della Giustizia;
- **REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA**, c.f. 80014930327, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede, PEC regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it estratto dall'Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi IPA, in quanto non presente sul registro PP.AA.;
- REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA, c.f. 80014930327, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 21, 00186 ROMA PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro Generale degli Archivi

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della Giustizia;

- REGIONE LAZIO, c.f. 80143490581 in persona del legale rappresentante pro tempore, , presso la sede, all'indirizzo PEC protocollo@regione.lazio.legalmail.it estratto dal Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della Giustizia;
- **REGIONE LIGURIA**, c.f. 00849050109 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede, PEC <u>protocollo@pec.regione.liguria.it</u> estratto dal Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della Giustizia;
- **REGIONE LOMBARDIA**, c.f. 80050050154, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede, PEC presidenza@pec.regione.lombardia.it estratto dal Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della Giustizia;
- regione MARCHE, c.f. 80008630420, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede, PEC regione.marche.protocollogiunta@emarche.it estratto dal Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della Giustizia e Avv. Laura Simoncini avv.laurasimoncini@legamail.it e Avv. Antonella Rota antonella.rota@legamail.it;
- **REGIONE MOLISE**, c.f. 00169440708, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede, PEC <u>regionemolise@cert.regione.molise.it</u> estratto dall'Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi IPA, in quanto non presente sul registro PP.AA.;
- **REGIONE MOLISE**, c.f. 00169440708, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 21, 00186 ROMA, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della Giustizia;

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel 071-206698 e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

- **REGIONE PIEMONTE**, c.f. 80087670016, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede, PEC gabinettopresidenzagiunta@cert.regione.piemonte.it estratto dal Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della Giustizia;
- REGIONE PUGLIA, 80017210727 in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede, PEC avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it estratto dal Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della Giustizia;
- **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**, c.f. 80002870923, in persona del legale rappresentante *pro tempore* presso la sede, PEC pres.arealegale@pec.regione.sardegna.it estratto dal Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della Giustizia;
- REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, c.f. 80002870923, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 21, 00186 ROMA, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della Giustizia;
- **REGIONE SICILIANA**, c.f. 80012000826, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede, PEC <u>segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it</u> estratto dall'Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi IPA, in quanto non presente nel registro PP.AA.;
- **REGIONE SICILIANA**, c.f. 80012000826, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n. 21, 00186 ROMA, PEC <u>ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it</u> estratto dal Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della Giustizia;
- REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ALLA SALUTE, c.f. 80012000826,

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel 071-206698 e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

in persona dell'Assessore *pro tempore*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 21, 00186 ROMA, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della Giustizia

- REGIONE SICILIANA ASSESSORATO ALLA SALUTE, c.f. 80012000826, in persona dell'Assessore *pro tempore*, presso la sede, PEC <u>assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it</u> estratto dall'Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi IPA, in quanto non presente nel registro PP.AA.;
- **REGIONE TOSCANA**, c.f. 01386030488, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede, PEC <u>regionetoscana@postacert.toscana.it</u> estratto dal Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della Giustizia
- **REGIONE UMBRIA**, c.f. 80000130544, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede, PEC <u>regione.giunta@postacert.umbria.it</u> estratto dal Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della Giustizia;
- REGIONE UMBRIA, c.f. 80000130544, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 21, 00186 ROMA, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della Giustizia;
- REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, c.f. 80002270074, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede, PEC segretario_generale@pec.regione.vda.it estratto dal Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della Giustizia;

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

- REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, c.f. 80002270074, in persona del legale

rappresentante pro tempore, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei

Portoghesi n. 21, 00186 ROMA, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal

Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della

Giustizia

- **REGIONE VENETO**, c.f. 80007580279, in persona del legale rappresentante pro

tempore, presso la sede, PEC protocollo.generale@pec.regione.veneto.it estratto dal

Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della

Giustizia;

- PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, c.f. 00390090215, in persona del legale

rappresentante pro tempore, presso la sede, PEC anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it

estratto dal Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal

Ministero della Giustizia;

- PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, c.f. 00390090215, in persona del legale

rappresentante pro tempore, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei

Portoghesi n. 21, 00186 ROMA, PEC. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal

Registro Generale degli Archivi Elettronici (RegIndE PP.AA.), gestito dal Ministero della

Giustizia

E NEI CONFRONTI DI

- COOK ITALIA s.r.l., P.IVA 00847380961 in persona del legale rappresentante pro

tempore, corrente in Via Galileo Galilei n. 32, 20834 NOVA MLANESE, all'indirizzo

PEC cookitalia@pec.cook.it estratto dal Registro Generale IniPec gestito dal Ministero

dello Sviluppo Economico

CONTROINTERESSATA

PER OTTENERE

l'annullamento dei seguenti provvedimenti:

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

Determinazione del Dirigente 2022 D337-00238; PAT 14.12.2022 -13812 della provincia autonoma di

TRENTO

tutti gli altri provvedimenti non noti stilati dalla provincia autonoma di TRENTO e dalle sue aziende

sanitarie posti a presupposto del provvedimento regionale

1) IL FATTO

1.1 Il Decreto Legge 19 giugno 2015 n.78, convertito dalla Legge 6 agosto 2015 n.125, all'art. 9-ter,

rubricato "Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci" prevedeva

al comma 1 lettera b) che "...al fine di garantire, in ciascuna regione, il rispetto del tetto di spesa

regionale per l'acquisto di dispositivi medici fissato, coerentemente con la composizione pubblico-

privata dell'offerta, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre 2015 e da

aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento,

gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una

rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i

volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, senza che ciò comporti modifica

della durata del contratto stesso".

1.2 Il comma 557 della legge 145 del 30 dicembre 2018, (Legge di Bilancio di previsione dello Stato

per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021), sostituiva l'originario comma 8

dell'art. 9-ter con la disposizione del seguente letterale tenore: "8. <u>Il superamento del tetto di spesa a</u>

livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, rilevato

sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA è dichiarato con decreto del Ministro

della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni

anno. La rilevazione per l'anno 2019 è effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi,

entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti dalla

fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche

in essere, è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

e il costo del servizio".

1.3 Rispetto all'originaria previsione del comma 8, a seguito della predetta sostituzione il Decreto del

Ministero della Salute non avrebbe più certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del

tetto della spesa a livello regionale e nazionale per l'acquisto dei dispositivi medici, salvo conguaglio

da certificare con decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, ma avrebbe

direttamente certificato il superamento del predetto tetto di spesa, sulla base del fatturato realizzato

da ciascuna azienda sanitaria al lordo dell'IVA, con rilevazioni da eseguire entro il 30 aprile dell'anno

successivo a quello di riferimento, con la novità dell'obbligo di indicare in modo separato nella

fatturazione elettronica, anche per i contratti in corso, il costo del bene e il costo del servizio.

1.4 Con Decreto del 6/7/2022 (pubblicato in G.U. il 15/9/2022), il Ministero della Salute certificava

il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nei seguenti termini

"... Art.1 1.Il presente decreto è finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei

dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,

calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come

risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 – Dispositivi medici» del

modello di rilevazione del conto economico. 2. La quantificazione del superamento del tetto e

la quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici è

<u>indicata, per ciascun anno, nelle tabelle di cui agli allegati A, B, C e D</u>, che costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente decreto. Art. 2 Su proposta del Ministero della Salute, con

successivo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9 del decreto-legge 19

giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, vengono

definite le **modalità procedurali** del ripiano a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.".

1.5 Le tabelle indicate all'articolo 1 del predetto Decreto Ministeriale, specificavano i tetti regionali

di spesa destinati all'acquisto dei dispositivi medici (pari al 4,4% del Fondo Sanitario Nazionale),

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

nonché l'ammontare dello scostamento per ogni anno rispetto al tetto, e determinavano quanta parte

di detto scostamento (il 40% per l'anno 2015, il 45% per l'anno 2016, il 50% per l'anno 2017 ed il

50% per l'anno 2018) fosse a carico dei fornitori, e ciò per ogni regione e per ogni anno.

1.6 In dette tabelle il ripiano a carico dei fornitori era indicato in € 416.274.918 per l'anno 2015, in

€ 473.793.126 per l'anno 2016, in € 552.550.000 per l'anno 2107 ed in € 643.322.535 per l'anno

2018, per un totale di € 2.085.941.900 (oltre due miliardi di euro)

1.7 Il sistema raffigurato dal quadro normativo come sopra delineato, per poter entrare in funzione

necessitava di ulteriori specificazioni, ossia di una disciplina delle attività di competenza delle

Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, Enti territoriali in possesso dei dati (reali)

necessari ad individuare gli operatori economici tenuti al concorso nel ripiano dell'ammontare del

superamento dei tetti di spesa, posto a carico degli stessi.

1.8 Tanto che, con la Legge 21 settembre n. 142 di conversione del Decreto Legge 9 agosto 2022 n.

115 (cd. "Decreto Aiuti-bis"), entrata il vigore il 22 settembre 2022, a mezzo dell'art.18, rubricato

non a caso "Accelerazione delle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i

dispostivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici", si introduceva nell'art. 9-ter del richiamato D.L.

78/2015, il **comma 9-***bis*.

1.9 Ai predetti Enti pubblici territoriali era assegnato il compito di definire, con provvedimento da

adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto del Ministero della Salute del 06 luglio 2022,

ossia entro il 14 dicembre 2022, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno,

previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario

regionale, ed era altresì stabilito che entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, sempre il Ministero

della Salute avrebbe emanato, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome

altro decreto per l'adozione delle linee guida che gli Enti pubblici territoriali avrebbero dovuto

osservare nell'adozione dei provvedimenti di cui si è detto (di indicazione degli operatori economici

tenuti al pavback).

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

1.10 In data 14 settembre 2022, con atto protocollo 22/179/CR6/C7, la Conferenza delle Regioni e

delle Provincie Autonome, cui era richiesta l'intesa sullo schema del Decreto Ministeriale per

l'adozione della Linee Guida, condizionava l'intesa sullo schema del decreto proposta dal Ministero,

all'accettazione di alcune integrazioni, e successivamente, con atto protocollo 22/186/SR13/C7 del

28.09.2022 nuovamente subordinava l'intesa sull'ultima stesura del Decreto Ministeriale,

all'assunzione da parte del Governo, dei seguenti impegni: "...1) individuare il più celermente

possibile – e comunque entro la definizione del payback per l'anno 2019 – un ente centrale o ufficio

ministeriale che, alla stregua di quanto avviene da parte di Aifa per il payback farmaceutico,

certifichi per Regione gli importi dovuti a tutela dell'intero percorso di riscossione per ridurre il

possibile contenzioso; 2) aprire un tavolo di confronto con il ministero dell'Economia per definire

criteri comuni di valutazione dei rischi e per la gestione dell'eventuale contenzioso; 3) adottare i

provvedimenti e le modifiche normative necessarie, attraverso la costituzione di uno specifico tavolo

di lavoro inter-istituzionale, per addivenire in tempi rapidi a definire una modalità analoga di ripiano

del payback sia farmaceutico che dei dispositivi medici determinata sulla base dell'ammontare del

superamento dei tetti nazionali e regionali della spesa farmaceutica e della spesa per l'acquisizione

di dispositivi medici allo scopo di assicurare l'appropriatezza nell'assegnazione delle risorse

disponibili in rapporto alla maggior spesa sostenuta, da applicarsi a partire dalle annualità di

payback non ancora assegnate alle Regioni e Province autonome.".

1.11 Con Decreto del 6 ottobre 2022 (pubblicato in G.U. il 26 ottobre 2022) il Ministero della Sanità,

riferendo di avere "...Acquisita l'intesa dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome

del 14 settembre 2022" ed "Acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti

tra Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022",

adottava le linee guida di cui si è detto, strumento propedeutico all'emanazione dei provvedimenti

regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

2015, 2016, 2017, 2018, in calce riportate.

1.12 Dispositivi medici che sono disciplinate in tre categorie: (i) i dispositivi medici impiantabili

attivi (Direttiva 90/385/CEE → D.lgs. 14 dicembre 1992 n. 597), (ii) i dispostivi medici (in genere)

(Direttiva 93/42/CEE → D.lgs. 24 febbraio 1997 n. 46) e (iii) i dispositivi diagnostici in vitro

(direttiva $98/79/CE \rightarrow D.lgs. 08$ settembre 2000 n. 332).

1.13 La Diatech s.r.l., come si evince dalla visura camerale prodotta a corredo del ricorso principale,

è uno degli operatori del mercato italiano della diagnostica in vitro, che negli anni 2015, 2016, 2017

e 2018 ha eseguito in favore delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale rilevanti forniture di

Dispositivi Medico-Diagnostici in Vitro, donde il proprio interesse a far valere i vizi di legittimità

che affliggono gli atti impugnati e la normativa primaria di cui costituiscono attuazione, vizi che sono

declinati nel seguente sezione.

1.14 Come conseguenza dei citati Decreti Ministeriali le regioni e le provincie autonome emanavano

autonomi decreto con i quali individuavano le singole imprese interessate al pay back e

quantificavano gli importi dovuti che venivano richiesti.

1.15 La scrivente richiedeva a tutte le regioni e provincie autonome l'accesso alla documentazione

contabile posta a presupposto di dette richieste e formulava istanza per sapere quale fosse stato il

percorso tecnico-logico-matematico compiuto per addivenire a detti conteggi.

Istanze che rimanevano inevase a seguito di silenzio rifiuto o negate nel corpo del decreto attuativo

ovvero rimandate alle singole aziende sanitarie al fine di rendere, di fatto, inaccessibile o tardivo detto

accesso onde rendere impossibile la difesa in giudizio.

1.16 Tra le regioni che si attivavano per richiedere detto pagamento vi è la provincia autonoma di TRENTO

con decreto dirigenziale pubblicato sul sito regionale e in assenza della comunicazione dell'avvio del

procedimento - ha richiesto alla ricorrente il pagamento, a rimborso del ripiano relativo al pay back dei

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

dispositivi medici, euro 50.811,19. All'istanza di accesso del 21.11.2022 la provincia non forniva le fatture su

cui si sono basati i calcoli relativa alla richiesta economica.

2) MOTIVI IN DIRITTO

RELATIVAMENTE ALLE RICHIESTE DI RIPIANO FORMULATA

DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

2.1 Violazione di legge: violazione degli artt.9 ter comma 1 lettera b), comma 8 e comma 9 del decreto

legge 19 giugno 2015 convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125. Violazione dell'Intesa tra il Governo,

le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 2 luglio 2015. Violazione del Decreto del

Ministero della Salute del 11 luglio 2010. Violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 241/1990 per omessa

comunicazione dell'avvio del procedimento. Eccesso di poter per violazione del procedimento e difetto

d'istruttoria.

La richiesta di ripiano formulata dalla regioni in narrativa è illegittima e incostituzionale in quanto espressione

diretta e conseguente dei provvedimenti presupposti dei quali si è chiesto l'annullamento con il ricorso

principale - alle cui motivazioni, per esigenze di sintesi, ci si riporta integralmente - e cioè:

- Decreto Ministero Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 15 settembre 2022;

- Decreto Ministero Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. il 26 ottobre 2022;

- Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome

di Trento e Bolzano del 07 novembre 2019;

Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome del 14 settembre 2022 (repertorio

22/179/CR6/C7) e quella del 28 settembre 2022 (repertorio 22/186/SR13/C7);

Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di

Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 (repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022);

- circolari del Ministero dell'Economia del 19 febbraio 2016 e del 21 aprile 2016, in quanto atti

presupposti;

tutti gli atti richiamati, come atti presupposti, dal Decreto Ministero Salute del 6 luglio 2022 e dal

Decreto Ministero Salute del 6 ottobre 2022.

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

La regione, altresì, si è resa responsabile della **violazione**:

degli artt.9 ter comma 1 lettera b), comma 8 e comma 9 del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78

convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125,

dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 2 luglio

2015,

del Decreto del Ministero della Salute del 11 luglio 2010.

Sul punto appare necessario evidenziare il combinato disposto delle citate disposizioni normative.

A) Il Decreto Legge 19 giugno 2015 n.78, convertito dalla Legge 6 agosto 2015 n.125, all'art. 9-ter,

rubricato "Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci" prevedeva al

comma 1 lettera b) che "...al fine di garantire, in ciascuna regione, il rispetto del tetto di spesa

regionale per l'acquisto di dispositivi medici fissato, coerentemente con la composizione pubblico-

privata dell'offerta, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 15 settembre 2015 e da

aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento,

gli enti del Servizio sanitario nazionale **sono tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una**

rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i

volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, senza che ciò comporti modifica

della durata del contratto stesso".

Al successivo comma 3 si evidenzia che: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera

b) del comma 1, e nelle more dell'individuazione dei prezzi di riferimento da parte dell'Autorità

nazionale anticorruzione, il Ministero della salute mette a disposizione delle regioni i prezzi unitari

dei dispositivi medici presenti nel nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) ai sensi del decreto

del Ministro della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio

2010".

B) Decreto dell'11 giugno 2010 che nello specifico disponeva – ai fini del monitoraggio nazionale dei

consumi di dispositivi medici (art.1) - l'istituzione e l'operatività di una banca dati presso il Ministero

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

della salute ove (art.3, Flussi in ingresso nella banca dati) "La trasmissione dei dati di cui all'art.1,

comma 1, è effettuata dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano con

riferimento ai consumi di dispositivi medici relativi alle strutture sanitarie ricadenti nel proprio

territorio di competenza"

All'art.3 (accesso alla Banca dati) era previsto altresì che: "Sono autorizzati alla consultazione della

banca dati, di cui all'art.2 comma 1, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle

finanze....sono altresì autorizzate le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano...."

C) La Conferenza Stato/regioni/provincie autonome, a sua volta, sanciva in data 2 luglio 2015 una intesa

con la quale al punto A.2 (dispositivi medici) si fissava al 4,4 % il tetto nazionale di spese sanitaria e

che gli enti del SSN:

"al fine di garantire in ciascuna regione, il rispetto del tetto di spesa regionale fissato

coerentemente con la composizione pubblico-privata dell'offerta, secondo modalità da definire

entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con cadenza biennale...sono tenuti a proporre ai

fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei relativi contratti, che abbia l'effetto di

ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nel contratto

in essere, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto stesso. In caso di mancato

accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi o ai

volumi coma sopra descritti, gli enti del SSN hanno diritto di recedere dal contratto senza alcun

onere a carico degli stessi, e ciò in deroga all'art.1671 del codice civile. E' fatta salva anche la

facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla

comunicazione dalla manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità

da recesso verso l'amministrazione.Il Ministero della salute mette a disposizione delle regioni

i prezzi unitari per i dispositivi medici presenti nel Nuovo Sistema Infiammativo Sanitario ai

sensi del decreto del Ministero della salute 11 giugno 2010 (G.U. serie Generale n.175 del 29

luglio 2010) e s.m.i.".

Da ciò consegue che la regione era sin dal 2010 a conoscenza dei costi unitari per i dispositivi medici a livello

- l'obbligo di rinegoziazione o di operare la risoluzione del contratto ovvero garantire l'eventuale

nazionale e regionale e del relativo superamento del tetto di spesa, condizione che le **imponeva** – sin dal 2015

recesso da parte del prestatore del bene.

TUTTO CIO' NON E' STATO FATTO.

LA PROCEDURA RELATIVA ALLA FISSAZIONE DEL TETTO DI SPESA E DI

RINEGOZZIAZIONE NON STATA MAI ADOTTATA, PER GLI ANNI 2015-2018, DALLA

REGIONE IN NARRATIVA NEI TERMINI DI LEGGE NE' E' STATO CONSENTITO IL RECESSO

DA PARTE DELLA DITTA RICORRENTE, CON CONSEGUENTE GRAVE DANNO PER LA

SOCIETA' E STIPULA DI NUOVE GARE E CONTRATTI AGGIUDICATI COSCIENTEMENTE

SU BASI D'ASTA CERTAMENTE SUPERIORI AL TETTO DI SPESA REGIONALE, TUTTO CIO'

IN PALESE VIOLAZIONE DELLE CITATE DISPOSIZIONI DI LEGGE E IN ASSENZA DI UNA

COMUNICAZIONE \mathbf{AL} **RICORRENTE** RELATIVA ALL'AVVENUTO QUALUNQUE

SUPERAMENTO DEL TETTO DI SPESA E AL SUO DIRITTO DI RECEDRE DAL CONTRATTO.

In detto contesto s'inserisce il comma 557 della legge 145 del 30 dicembre 2018, (Legge di Bilancio di

previsione dello Stato per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021) ove si parla –

NONOSTANTE sin dal 2010 era attiva una specifica banca dati sulla spesa per i dispositivi medici (NSIS) e

fosse già stata fissata nel 2015 la soglia del tetto di spesa - di rilevazione solo per il 2019 dei costo per i

dispostivi medici e del loro superamento del tetto di spesa.

Disposizione che sostituiva l'originario comma 8 dell'art. 9-ter con la disposizione del seguente letterale

tenore: "8. Il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per

l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA è

dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per l'anno 2019 è effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per

gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti

dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche in

essere, è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA

Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

A---- DICCADDO DA

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel 071-206698

STUDIO LEGALE

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

del servizio".

Da ciò consegue che la regione, nonostante disponesse dal 2010 di tutti dati necessari relativi al costo dei

dispositivi medici e fosse a conoscenza del superamento di spesa regionale, non ha rispettato la vigente

normativa e la procedura di rinegoziazione stabilita dal decreto vigente nel 2015. Ciò ha portato alla

conseguenza di non aver consentito alla scrivente di poter accedere alla risoluzione del contratto,

evitando indebitamenti futuri. Di detti illegittimi errori è frutto la contestata determina REGIONALE

e le presupposte determine delle singole aziende sanitarie che sono l'illegittima conseguenza del mancato

rispetto di una procedura vigente nel periodo 2015-2018 c che comunque - anche relativamente alle

attuali illegittime richieste di ripiano - avrebbero dovuto fare riferimento ai dati inseriti nella citata

banca dati e non ad analisi postume e sconosciute per tipologia e modalità di calcolo.

A ciò si aggiunge che per dette operazioni sono stati utilizzati dei codici introdotti solo nel 2020 (Circolare

MEF del 2020 dei Ministeri salute / Economia e Finanze n.0005496-26.02.2020 DGPROGS-MDS-A-

Allegato Utente 2 (A02)). Provvedimento che prevedeva l'introduzione dei codici informatici relativi ai tre

tipi dispositivi medici che, a conferma di quanto sottolineato, non sono indicati nei prospetti di richiesta di

ripiano.

Un dato temporale che rende improbabile e poco credibile – in assenza dell'analisi delle singole fatture - ogni

conteggio antecedente detta data. Incertezza che trova ulteriore conforto nel fatto che sia stata omessa ogni

comunicazione di avvio del procedimento dal 2015 in poi.

Si tratta, infatti, di contabilizzazioni effettuate solo dal 2019 nonostante la regione disponesse di una efficiente

banca dati ministeriale da lei stessa alimentata e fossero state definite la condizioni operative in sede di

conferenza Stato/regioni/provincie autonome sin dal 11 giugno 2015 onde operare - CON SPECIFICHE

GARANZIE PER I PRIVATI E PER IL PUBBLICO - la razionalizzazione delle risorse per gli anni 2015-

2018.

Gli unici dati certi, quindi, erano quelli inseriti ogni sei mesi nella banca dati ministeriale (NSIS), dati

in cui accesso è ex lege negato ai privati, come sottolineato nel citato decreto ministeriale.

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

2.2 Violazione di legge: violazione dell'art.7, 8 e 10 della legge 241/1990 per omessa comunicazione

dell'avvio del procedimento. Eccesso di poter per violazione del procedimento e difetto d'istruttoria.

La richiesta di ripiano formulata dalla provincia autonoma di TRENTO è illegittima e incostituzionale in

quanto espressione diretta e conseguente dei provvedimenti presupposti dei quali si è chiesto l'annullamento

con il ricorso principale - alle cui motivazioni, per esigenze di sintesi, ci si riporta integralmente - e cioè:

- Decreto Ministero Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 15 settembre 2022;

- Decreto Ministero Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. il 26 ottobre 2022;

- Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome

di Trento e Bolzano del 07 novembre 2019;

- Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome del 14 settembre 2022 (repertorio

22/179/CR6/C7) e quella del 28 settembre 2022 (repertorio 22/186/SR13/C7);

- Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di

Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 (repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022);

- circolari del Ministero dell'Economia del 19 febbraio 2016 e del 21 aprile 2016, in quanto atti

presupposti;

tutti gli atti richiamati, come atti presupposti, dal Decreto Ministero Salute del 6 luglio 2022 e dal

Decreto Ministero Salute del 6 ottobre 2022.

La provincia autonoma di TRENTO infatti, con Determina n.2022-D337-00238 DEL 14/12/2022 ha

richiesto alla ricorrente il pagamento del ripiano relativo al pay back dei dispositivi medici per euro

50.811,19

La Provincia autonoma di Trento pur avendo dato avviso dell'avvio del procedimento ma non ha reso noto il

metodo di calcolo né è stata resa disponibile – così come richiesto con motivata istanza - la documentazione

posta a base dei calcoli relativi al ripiano di spesa.

I provvedimenti impugnati, pertanto, risultano illegittimi per assoluto difetto di trasparenza dell'azione

amministrativa, atteso che la regione non ha corredato gli atti impugnati dei necessari documenti istruttori in

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

grado di rappresentare il procedimento logico-amministrativo-matematico che l'ha condotta all'indicazione

dei singoli crediti, rendendo possibile solo una generica contestazione degli stessi.

Si tratta di un vizio che si traduce in nullità dell'atto amministrativo per palese difetto di motivazione atteso

che detta omissione ha una valenza sostanziale in quanto - come statuito dall'art.10 (Diritti dei partecipanti al

procedimento) la legge n.241/1990 statuisce che: "I soggetti di cui all'<u>articolo 7</u> e quelli intervenuti ai sensi

dell'articolo 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento....

Anche nel caso della provincia di Trento l'allegato A non è riporta la suddivisione richiesta dalla circolare

Ministeri della salute e delle finanze n. 0005496-26/02/2020-DGPROGSMDS-A bensì un dato generico e di

sintesi.

Nonostante ciò, nel corpo del testo si fa riferimento al criterio B210 che non è altro che il dato di sintesi delle

tre tipologie dei dispositivi medici richiamati nelle circolare MEF (circolare Ministeri della salute e delle

finanze n. 0005496-26/02/2020-DGPROGSMDS-A) e non disponibili sino al 2020.

Parimenti nulla viene detto in ordine ai Dispositivi medico-diagnostici in vitro, ad eccezione dei beni ad

utilità pluriennale" che non possono essere oggetto di conteggio nel pay back in base a detta circolare e, di

conseguenza, ci si riporta a quanto evidenziato per la regione Abruzzo.

A conferma dell'erroneità dei calcoli si evidenzia – a titolo esemplificativo – che nella gara indetta dal APSS

di TRENTO per la fornitura in service (durata 5 anni dal 2015) di sistemi diagnostici per emogasanalisi,

costituiti da strumentazione, materiali per calibrazioni e controlli, materiali di consumo e quant'altro occorra

per la completezza dell' indagine diagnostica, occorrenti ai Presidi Ospedalieri dell'Azienda Provinciale per

i Servizi Sanitari di Trento.

In particolare si richiedeva all inclusive oltre ai reagenti anche l'aggiornamento tecnologico, con sostituzione

della strumentazione aggiudicata con quella di più recente tecnologia ovvero nel caso in cui detta

strumentazione non dovesse più garantire la qualità delle prestazioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

full-risk, inclusa la sostituzione di tutte le parti di ricambio delle apparecchiature; l'interfacciamento con il LIS

DNLAB, per i Laboratori ospedalieri, e, per tutte le altre strutture, di collegamento via rete aziendale con una

interfaccia via WS per la lettura dei dati paziente dal codice a barre del braccialetto ed un interfaccia HL7 per

il ritorno del referto verso il repository aziendale, 1' assistenza tecnica al personale e alle apparecchiature, sia

in fase di avvio che di utilizzo della strumentazione, con garanzia di intervento entro le 24 h (ventiquattro ore)

lavorative successive alla chiamata, inclusi prefestivi e festivi, l'addestramento e formazione del personale

addetto all' uso delle apparecchiature, per il tempo necessario all' apprendimento.

Un dato oggettivo che dimostra la insufficiente analisi e l'erroneità con la quale sono stati effettuati i calcoli,

le gare il service infatti non consentono di scorporare il costo del test da quello dell'affitto dello strumento e

degli altri servizi richiesti.

A ciò si aggiunge che la contabilizzazione dei dati relativa agli anni 2015-2018 è stata fatta utilizzando il

modello CE consolidato regionale (999) che però è stato introdotto solo nel 2019 (Decreto del Ministero della

salute del 24 maggio 2019 e pubblicato il 25 giugno 2019, come richiamato nella Circolare MEF del Ministero

salute / Economia e Finanze n.0005496-26.02.2020 DGPROGS-MDS-A- Allegato Utente 2 (A02)). Decreto

che prevedeva l'introduzione dei codici informatici relativi ai tre tipi dispositivi medici che, a conferma di

quanto sottolineato, non sono indicati nei prospetti di richiesta di ripiano.

Un dato temporale che rende improbabile e poco credibile ogni conteggio antecedente detta data. Incertezza

che trova ulteriore conforto nel fatto che sia stata omessa ogni comunicazione di avvio del procedimento né

concesso l'accesso.

Procedura illogica atta a precludere l'accesso alla documentazione contabile.

Nulla di più sbagliato, contradittorio e illegittimo atteso che il decreto ministeriale risale a luglio 2022 e che i

dati - sconosciuti alla ricorrente - erano in possesso delle aziende sanitarie nel 2019, data riportata in tutte le

seguenti delibere delle aziende sanitarie che avrebbero effettuato dei conteggi postumi e in assenza di fatture

elettroniche e dei relativi codici attribuiti ai dispositivi medici solo nel 2019:

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA

Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

Dato non realistico che probabilmente cela una procedura illegittima e illogica oltre che priva di ogni riscontro

oggettivo che dimostra la volontarietà di non fare partecipare al processo cognitivo i privati atteso che

l'avvenuto superamento del tetto di spesa e la sua quantificazione costituisce una oggettiva sorpresa per la

scrivente mai messa al corrente di dati in possesso dell'aziende sanitarie da anni e, nonostante ciò, mai resi

noti in quanto contenuti in deliberazioni aziendali aventi valenza interna e destinatari solo organi interni.

In sintesi, l'amministrazione non solo ha volutamente taciuto su detti dati – conferma è data dall'assenza nel

decreto di un qualunque richiamo ad informative in tal senso – ma ha dimenticato di evidenziare che gli anni

interessati dal contestato provvedimento sono precedenti al 2019 e che, quindi, non potevano contenere i codici

identificativi dei dispostivi medici che sono stati introdotti solo a maggio del 2019 (decreto Ministero salute

24.05,2019 e MEF), come confermano le determine delle aziende sanitarie, tutte del settembre 2019.

Silenzio che ha impedito alla scrivente di valutare la convenienza economica di partecipare o meno alle

procedure di gara indette dal 2015 al 2018 e di predisporre un fondo di emergenza e garanzia.

Si sottolinea, altresì, che detta richiesta economica interessa anche gare indette prima del 2015 in quanto aventi

durata pluriennale.

Sul punto il Consiglio di Stato (sent. 3977/2015) ha ritenuto legittima la richiesta di ripiano solo se – a premessa

della partecipazione a qualunque gara – sia stata reso noto alle ditte l'importo e i metodi di calcolo del budget

di spesa delle aziende ospedaliere oltre all'avvenuto superamento del tetto di spesa regionale. Si tratta, infatti,

di documenti di spesa non soggetti ad alcun limite di riservatezza.

Altro elemento di censura - richiamato nella determinazione contestata - è dato dal calcolo del ripiano

effettuato al lordo dell'IVA una operazione che omette di considerare che detta imposta era già stata corrisposta

dalla società ricorrente e che l'omessa scorporazione del fatturato dall'IVA impedisce alle aziende di poter

recuperare detto costo che, di fatto, si trasforma illegittimamente in fatturato.

Le determine delle aziende sanitarie, come sottolineato, riportano illogicamente i codici previsti solo nl 2019

per i tre tipi di dispositivi medici, voci che però non esistevano negli anni 2015.2018 e che, pertanto, non è

dato comprendere come siano state estrapolate ex post.

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

Circolare, inoltre, che faceva obbligo alla ditte di riportare in fattura le singole voci (mediante l'utilizzo dei

citati codici), in caso contrario non è ex lege data la possibilità all'amministrazione di pagarle, dato che

evidentemente non può essere presente nelle fatture relative agli anni precedenti. al 2019.

Quanto evidenziato dimostra l'erroneità e l'illegittimità della determina in narrativa oltre che la volontà

cosciente di non consentire alla ditta ricorrente – in violazione del suo diritto alla difesa - di poter partecipare

e conoscere il percorso logico- matematico e giuridico posto a base della richiesta economica.

Una indeterminatezza regionale che dimostra, altresì, come gli impugnati decreti ministeriali e quello regionale

non possono aver nemmeno "scorporato" dal conteggio dei dispositivi medici le componenti ad essi

normalmente abbinate nelle gare in service e cioè: i trasporti, i canoni di noleggio della strumentazione, i costi

per l'assistenza e della sicurezza, la richiesta capitolare di una fornitura – e relativo costo - a referto (ove è

compresa anche la componente strumentale) e non a kit,

Si tratta di errori che incidono pesantemente e impropriamente sulla cifra richiesta dalle varie Amministrazioni,

con conseguente nullità di tutta la componente relativa alla "quote" poste a base del ripiano a livello nazionale.

Si tratta, altresì, di una palese violazione della normativa vigente atteso che sempre la circolare MEF del

Ministeri della salute e delle finanze n. 0005496-26/02/2020-DGPROGSMDS-A - Allegato Utente 2 (A02) ha

chiarito che non sono da considerare né da conteggiare come dispositivi medici (CND W) quelli che

s'identificano come "beni ad utilità pluriennale".

Condizione che avrebbe dovuto comportare l'esclusione dal conteggio del pay back di tutte la voci di costo

che s'identificano con l'affitto degli strumenti, alle spese relative all'assistenza tecnica, alla formazione,

all'aggiornamento tecnologico e informatico, ecc... Tutti costi che rientrano nel bilancio della singole aziende

sanitarie e che, come tali, devono essere messi in ammortamento in quanto spese per l'esercizio d'impresa.

Una previsione normativa che avrebbe dovuto imporre alla regione di verificare e scorporare preliminarmente

dai fatturati relativi alla voce dispositivi medici tutte quelle relative ai servizi e per fare ciò era necessario

analizzare le leggi di gara in service per rendersi conto che nella voce dispositivi medici spesso sono – su

richiesta capitolare della stazione appaltante – comprese una serie di servizi estremamente onerosi.

A ciò si aggiunge che nei conteggi sono state certamente sommate le spese relative ai dispositivi per indagini

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

cliniche (RUO) e cioè quelle acquistate per ricerca. Si tratta, infatti, di dispositivi che non sono marcati CE e

come tali, ai sensi del Reg.UE 2017/745/UE e Reg. UE 2017/746/UE e del D.Lgs.332/2000, non rientrano tra

i dispositivi medici.

RUO e materiale da laboratorio ad uso generico (u.g.l.) la cui specifica individuazione è stata resa

possibile solo dal 2020, a seguito della citata circolare MEF. In data antecedente, infatti, le Stazioni

appaltanti non erano in grado di distinguerli informaticamente dai dispositivi medici. Materiale u.g.l.

che la scrivente ha fornito - come l'allegata fattura emessa a nome dell'Azienda Provinciale Servizi

Sanitari di Trento del 2017 dimostra – ed è classificato solo con un suo codice interno sconosciuto

all'Ente. Ora appare incomprensibile come le Aziende sanitarie siano state in grado di operare dal 2015

al 2018 la separazione contabile tra dispositivi medici e dispositivi per ricerca o materiali da laboratorio

per uso generico in assenza di un codice identificativo dei dispositivi medici. Tutto ciò è impossibile, con

conseguente palese erroneità dei calcoli effettuati.

Un dato oggettivo che dimostra la insufficiente analisi e l'erroneità con la quale sono stati effettuati i calcoli.

2.3 Violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 25 e 25, comma 7, della legge

n.241/1990 e violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione

amministrativa, ex art,4 del D.Lgs.50/2016.

Come evidenziato in premessa, la regione in narrativa – senza dare avviso dell'avvio del procedimento (ex

art.7 della Legge 241/1990) e senza riscontrare le richieste di accesso alla documentazione tecnico-

amministrativa - con l'impugnata determinazione quantificava e richiedeva alla scrivente il pagamento a titolo

di ripiano del payback dispositivi medici per gli anni 2015-2018.

Calcoli che risultavano essere attinti dalle delibere delle aziende sanitarie regionali, provvedimenti mai resi

noti alla ricorrente né reperibili sui siti aziendali in quanto risalenti al 2019, atti in ordine ai quali non è stata

data alcuna comunicazione di avvio del procedimento e/o comunicata la modalità di calcolo utilizzata per

pervenire alla richiesta economica e tantomeno consentito l'accesso mediante silenzio rifiuto ovvero negazione

riportata nelle delibere regionali e provinciali.

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

Tutto ciò in violazione dei principi di trasparenza che – come sottolineato dal Consiglio di Stato con sentenza

n. 3977/2015 – doveva essere rispettato atteso che i documenti richiesti rientrano tra quelli per i quali vi è il

diritto di accesso "...trattandosi di meri dati di spesa e non di documenti dai quali siano evincibili informazioni

di carattere riservato sul know how industriale e/o commerciale delle aziende coinvolte nel procedimento né

di informazioni idonee a disvelare la situazione economico-finanziaria e patrimoniale delle aziende stesse."

Provvedimenti regionali e provinciali in ordine ai quali si avanzavano mirate e motivate istanze di accesso,

tutte rimaste inevase.

I provvedimenti impugnati, pertanto, risultano illegittimi per assoluto difetto di trasparenza dell'azione

amministrativa, atteso che le non sono corredati dai necessari documenti istruttori in grado di rappresentare il

procedimento tecnico-logico-amministrativo-matematico che ha condotto all'indicazione dei singoli crediti,

rendendo impossibile la contestazione degli stessi e la difesa in giudizio.

Si tratta di un vizio che si traduce in nullità dell'atto amministrativo per palese difetto di motivazione atteso

che detta omissione ha una valenza sostanziale in quanto - come statuito dall'art.10 (Diritti dei partecipanti al

procedimento) la legge n.241/1990 prevede che: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi

dell'<u>articolo 9</u> hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto

dall'articolo 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di

valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento"

La mancata ostensione di detti documenti, infatti, non ha consentito alla scrivente di verificare e di interloquire

in ordine alla regolarità e legittimità dell'iter seguito dall'Amministrazione per la quantificazione della spesa

complessiva su base regionale e/o provinciale per l'acquisto di dispositivi medici anche in aderenza a quanto

ribadito da univoca giurisprudenza amministrativa (uni di molti: Consiglio di Stato, sez. IV, 4 marzo 2015, n.

1060). Parimenti non è stato possibile presentare memorie e documenti relativi al procedimento, atti che

avrebbero consentito di verificare se dall'importo in questione sia stata decurtata la quota dei servizi effettuati

a favore degli Enti del SSN e ciò nella considerazione che le fatture di acquisto di dispositivi medici spesso

includono anche una componente relativa ai servizi che, nel caso della Diatech può comprendere nella

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

fatturazione dei dispositivi medici oltre al canone di noleggio, il canone di assistenza tecnica anche i servizi

addizionali richiesti dagli Enti presenti del prezzo dei prodotti reagenti e consumabili o della formula del

prezzo a test per fare funzionare la strumentazione e generare il numero di referti richiesti dagli Enti.

Da ciò consegue che si è alla presenza di un conteggio e di una richiesta economica illegittima e, come tale,

nulla in quanto frutto di una palese violazione delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi.

(4, 10 e 22%). Dato, anch'esso, non considerato dai decreti ministeriali e dalle regioni e provincie autonome.

2.4 Violazione di legge: violazione dell'art.4 del D.lgs.50/2016. Eccesso di potere per disparità di

trattamento, ingiustizia manifesta, violazione del principio di proporzionalità.

Le richieste economiche pervenute risultano, altresì, viziate all'origine atteso che lo sfondamento del tetto del

4,4% non considera nel calcolo i fornitori di dispositivi medici delle cliniche private convenzionate. La

richiesta di ripiano, pertanto, è stata calcolata esclusivamente con riferimento agli Enti sanitari pubblici e ai

lori fornitori.

Una palese disparità di trattamento che altera in modo sostanziale il conteggio e la partizione operata dal

Ministero e dalle regioni e provincie autonome con evidente vantaggio per il fornitore di soggetti privati

convenzionati, tutto ciò in violazione dei principi di trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e

correttezza di cui all'art.4 del d.lgs.50/2016.

2.5 Violazione di legge: Violazione dell'art. 106 del D.lgs.50/2016. Eccesso di potere per ingiustizia

manifesta,

Com'è noto l'art.106 del D.lgs 50/2016 prevede che solo alla presenza di specifiche ipotesi sia possibile

modificare quanto contrattualmente previsto e concordato a seguito di una procedura di gara. In particolare, è

possibile operare una alterazione delle condizioni contrattuali solo se sono state previste nei documenti di gara

iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono

essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non

apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo

quadro."

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

Si tratta di condizioni vincolanti che consentono all'operatore economico di conoscere in anticipo i vantaggi e

i limiti che la partecipazione e l'aggiudicazione di una gara gli possono garantire in positivo o in negativo. Si

tratta di presupposti che devono essere noti in anticipo e che consentono la pianificazione delle proprie risorse

economiche e la reddittività o meno della partecipazione alla procedura.

Operare una richiesta postuma in assenza di informazioni condivise con i privati - come nel caso in esame

quelle relative al superamento del tetto di spesa - è illegittimo e tale aver impedito una qualunque valutazione

economica sulla convenienza partecipativa alle varie gare ovvero la pianificazione di riserve adeguate onde

poter sopportare una spesa imprevista, imprevedibile e postuma. Tutto ciò milita per una evidente illegittimità

e ingiustizia manifesta.

2.6 Violazione del Decreto del Ministero Salute del 24 maggio 2019. Violazione circolare MEF dei

Ministeri della salute e delle finanze n. 0005496-26/02/2020-DGPROGSMDS-A - Allegato Utente 2

(A02), avente ad oggetto: Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Individuazione delle

fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter del decreto-legge 19

giugno 2015 n. 78, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 557.

Ad integrazione di quanto rappresentato in precedenza si precisa quanto segue.

In detto decreto e nella successiva circolare MEF solo nel 2019 vengono classificati i dispositivi medici in tre

categorie e cioè:

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici

BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi

BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)

Inoltre viene precisato che: "Alla Voce CE BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)

sono imputati i dispositivi medici appartenenti alla categoria:

(CND W) Dispositivi medico-diagnostici in vitro, ad eccezione dei beni ad utilità pluriennale"

La circolare evidenzia altresì che:

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

"In relazione alla classificazione CND non è possibile individuare delle categorie totalmente riconducibili ai

dispositivi medici ad utilità pluriennale. Tuttavia, si può affermare che i dispositivi a utilità pluriennale

possono essere riconducibili prevalentemente alle seguenti Categorie o Gruppi CND:

Strumentario chirurgico pluriuso o riusabile appartenenti alla CND L

Dispositivi vari appartenenti alla classe CND V (ad esempio letti per pazienti non ortopedici)

Supporti o ausili tecnici per persone disabili classe CND Y (per esempio ausili per il trasporto e

sollevamento pazienti)

Dispositivi medici in vitro – appartenenti alla CND W (per esempio frigoriferi biologici, cappe

aspiranti, cappe biologiche, produttori di ghiaccio....)

Strumentazione per bioimmagini e radioterapia classe CND Z11

Strumentazione per esplorazioni funzionali ed interventi terapeutici CND Z12

All'interno di queste categorie, pertanto, esistono dispositivi medici che possono essere definiti come beni di

consumo da rilevare nelle voci CE o beni strumentali da rilevare nelle voci SP per cui necessario effettuare

una valutazione puntuale al momento dell'acquisto, anche in funzione della regolamentazione regionale e

aziendale sulla gestione dell'inventariazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali."

Sempre il MEF individua tra i citati dispositivi medici CND W:

"Dispositivi medici - W - Dispositivi medico diagnostici in vitro (D. Lgs. 332/2000:)

W0201 STRUMENTAZIONE PER CHIMICA CLINICA / IMMUNOCHIMICA

W0202 STRUMENTAZIONE PER EMATOLOGIA / EMOSTASI /IMMUNOEMATOLOGIA /

ISTOLOGIA / CITOLOGIA

W0203 STRUMENTAZIONE PER MICROBIOLOGIA (COLTURE)

W0204 STRUMENTAZIONE PER IMMUNOLOGIA INFETTIVA

W0205 STRUMENTAZIONE PER ANALISI DI ACIDI NUCLEICI

W0206 SISTEMI PER LA PROCESSAZIONE DEI CAMPIONI (ALIQUOTATORI -

SEPARATORI - CENTRIFUGHE - SISTEMI DI DECAPPING)

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

• W0207 STRUMENTAZIONE IVD DI USO GENERALE

• W0299 STRUMENTAZIONE IVD

• ALTRI"

Quanto evidenziato comporta la necessità di operare tre importantissime riflessioni e cioè:

1) Effettuare un confronto tra i dati inseriti relativi agli anni 2015-2018 nella banca dati

Ministeriale (USIS) e quelli estrapolati – sempre relativamente a detti anni - dal 2019 in poi.

2) Conoscere le modalità di calcolo è un dato indispensabile per consentire alla scrivente una

verifica in ordine alla regolare valutazione e classificazione del bene quale dispositivo medico

gravato dall'obbligo di ripiano;

3) Verificare – dall'esame delle fatture e dei capitolati di gara - se i dispositivi medici gravati dal

ripiano rientrano nella categoria dei beni ad utilità pluriennale e, come tali, non devono essere

conteggiabili nel pay back.

Solo una verifica in contradittorio potrebbe analizzare, correggere e modificare in modo significativo tutti i

calcoli nazionali, regionali e provinciali che, come l'impugnata delibera dimostra sono stati effettuati nel

2019 e cioè quando la suddivisione nelle citate tre categorie non esisteva e pertanto non è dato sapere

come sia avvenuto "l'incasellamento" di migliaia di dati in così breve tempo.

Conferma ulteriore dei gravi errori in cui sono certamente incorsi gli enti pubblici locali è data dalla mancata

analisi delle leggi di gara – evidente presupposto documentale della fornitura – che spesso imponevano che il

prezzo del dispositivo medico offerto in service fosse comprensivo di altri costi quali quelli relativi:

all'installazione degli strumenti, dei corsi di addestramento e retraining annuale, dell'assistenza tecnica e della

disinstallazione della macchina.

Caso emblematico e dimostrativo di quanto asserito- estensibile ad ogni regione e provincia autonoma - è

quello relativo alla gara indetta dalla ASL TO3 di Collegno e Pinerolo relativa all'affidamento della fornitura

in service di sistemi per emogasanalisi necessarie alle AA.SS.LL di TO1, TO3 e TO5 e all'A.O. Ordine

Mauriziano di Torino. Gara ove si prevede che:

Per "sistema", come descritto nel presente disciplinare di gara e nel disciplinare tecnico, deve intendersi

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

la fornitura completa di un insieme di beni e servizi costituiti da:

5. materiale di consumo: eventuali cuvette di lettura, puntali, coppette, liquidi di lavaggio, carta e nastri

per stampanti, parti di ricambio di manutenzione ordinaria e quanto altro necessario per l'effettuazione

<u>dei test;</u>

6. adesione ad un programma VEQ per ogni installazione;

7. corso di addestramento, e retraining annuale, da effettuarsi presso la sede di installazione di ogni

strumentazione o presso la sede della ditta in accordo con il laboratorio analisi;

8. assistenza tecnica comprendente: trasporto, installazione della macchina e messa

Parimenti per la gara indetta dall'Area Vasta Emilia Nord (capofila USL di Modena) – indetta nel 2013 e di

durata quinquennale – ove il capitolato prevede che entro la base d'asta – quindi con importo da spalmare sui

dispositivi medici offerti - l'Ente chiedeva anche i costi per l'interfacciamento con il LIS di ogni azienda

sanitaria e del middleware se richiesto, gli hardware e software necessari con relative attività di integrazione e

collegamento.

Per trasparenza si riporta il testo del capitolato:

"Si ricorda altresì:

3) sono da prevedere entro la base d'asta indicata i costi per l'interfacciamento con il LIS di ogni

Azienda Sanitaria e del middleware se richiesto, comprensivi della fornitura dei necessari

componenti hardware e software e delle attivit di integrazione e collegamento."

Lo stesso dicasi per la gara della Toscana ESTAV CENTRO indetta per la fornitura in service di sistemi

analitici occorrenti alle A.S. e Ospedaliero Universitarie dell'Area Vasta Centro. Gara ove nel prezzo d'offerta

dei dispositivi medici è capitolarmente imposto che sia compreso nel relativo costo anche quello degli

aggiornamenti tecnologici dei sistemi hardware e software, l'installazione degli strumenti e l'addestramento

del personale, i trasferimenti della strumentazione in caso di cambiamento di sedi, collegamenti con il gestore,

ecc...

Conferma di ciò è data dal seguente testo capitolare ove così si recita:

"...3. Sono da considerare inclusi anche eventuali aggiornamenti tecnologici del sistema

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA

Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

hardware/software) che riguardino revisioni strumentali o migliore qualità dei dispositivi e/o nuovi release

di programma e che siano in grado di garantire un'evoluzione in termini di efficienza.

4. Ad installazione avvenuta il fornitore dovrà assicurare, a totale sua cura e spesa, all'addestramento del

personale delle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliero- Universitarie mediante corsi di formazione, finalizzati alla

conoscenza e all'uso del sistema offerto, sia in fase iniziale che nell'intero periodo contrattuale. I corsi e la

durata della formazione dovranno essere adeguati al tipo di apparecchiature e dovrà essere concordato con

i responsabili dei reparti presso cui saranno consegnate le apparecchiature, precisando il numero di

personale sanitario e tecnico ammesso, la sede e la durata dei suddetti corsi, oltre alle modalità di

valutazione dell'apprendimento dei partecipanti . Gli argomenti trattati dovranno essere quelli relativi all'uso

corretto ed alla ordinaria gestione degli apparecchi forniti (operazioni di sanificazione, piccola manutenzione

preventiva affidata all'operatore etc).

6. TRASFERIMENTI STRUMENTAZIONE: Nell'eventualità sia necessario effettuare traslochi/cambiamenti

di sedi, questi NON dovranno comportare costi aggiuntivi e dovranno essere effettuati dalla ditta

aggiudicataria.

7. Eventuale collegamento con il gestionale".

Da ciò consegue il diritto di accesso e la necessità di una verifica istruttoria reale ed effettuata in contradittorio.

ISTANZA ACCESSO EX ART.116 DEL D.L.GS 104/2010

La scrivente ha formulato nei confronti della regione in narrativa istanza di accesso onde ottenere visione e

copia degli atti posti a presupposto della richiesta di ripiano economico (fatture), documenti necessaria anche

per poter comprendere quale sia stata la metodica logico-matematica posta a base di detti calcoli.

Accesso indispensabile al fine di poter esercitare, alla luce delle citate motivazioni e di un evidente e attuale

interesse legittimo, il proprio diritto di difesa e alla tutela dei propri interessi in sede giurisdizionale onde

contrastare una procedura che potrebbe essere stata illegittima ed errata.

Richiesta negata (negato accesso alle fatture) anche mediate espresso richiamo nella delibera impugnata in

quanto ritenuto assolto dalla pubblicazione delle delibere delle aziende sanitari che nulla riportano in ordine a

detti atti se non un sintetico dato contabile di sintesi.

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 - Fax 071/206680

e-mail avv.corradocurzi@gmail.com

STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA

Tel 071-206698

e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

Si tratta di motivazioni infondate, illegittime e dilatorie che non tengono conto del fatto che l'accesso a detta

documentazione è necessario alla tutela dei nostri interessi in giudizio e di un interesse diretto, concreto e

attuale per consentire il legittimo diritto alla difesa in sede giurisdizionale in ossequio ai principi costituzionali

(artt. 24, 97, 111 e 113 Cost.) nonché alle disposizioni della CEDU (art. 6), dalla Carta di Nizza (art. 47) e

dall'art.53 comma 6 del D.lgs.50/2016. Diritto alla difesa che, com'è noto, prevale su quello alla riservatezza

ovvero alla protezione dei dati personali (TAR Lombardia, sez. I, sentenza 11 luglio - 27 agosto 2018, n.

2024).

Alla luce di detti presupposti, si chiedere che sia disposto che la regione conceda il richiesto accesso.

Accesso che si deve estendere anche ai dati forniti dalla regione alla banca dati del Ministero (NSIS) della

salute al fine di poterli confrontare con i nuovi e sconosciuti conteggi.

IN VIA ISTRUTTORIA, SI FORMULA ISTANZA EX ART. 65 del D.LGS. 104/2010

Si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale disponga che la regione in narrativa – ai

sensi dell'art.65 del D.Lgs.104/2010 - renda noto il metodo di calcolo posto a base delle loro richieste e

provveda all'ostensione dei documenti necessari (fatture) per assicurare la completezza dell'istruttoria e cioè

tutte le fatture su cui si è basato il conteggio del pay back oltre ai dati inseriti nella banca dati ministeriale. Dati

che, come sottolineato nel presente atto, sono indispensabili per garantire la trasparenza e la documentale

dimostrazione della legittimità della richiesta economica formulata.

Tutto quanto sopra premesso l'istante, come innanzi rappresentato domiciliato e difeso chiede che

Piaccia All'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale

in via istruttoria: disponga una verificazione o CTU finalizzata a controllare l'uniformità del metodo di

calcolo e che nello stesso siano state prese in considerazione esclusivamente le spese relative ai dispositivi

medici e non anche altri costi anche di natura accessoria;

sempre in via istruttoria: disponga, ai sensi dell'art.116 cpa e dell'art.65 cpa l'ostensione delle fatture, del

metodo di calcolo utilizzato per formulare la richiesta economica e i dati inseriti nella banca dati del Ministero

della salute;

nel merito, dichiarare illegittimi i provvedimenti impugnati per i motivi indicati in ricorso.

CURZI e Associati

Via Menicucci, 1-60121 ANCONA Tel. 071/205430 – Fax 071/206680 e-mail avv.corradocurzi@gmail.com STUDIO LEGALE

Avv. RICCARDO PAGANI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA Tel 071-206698 e-mail avv.riccardopagani@gmail.com

Si allega in copia la documentazione richiamata nel presente ricorso e di cui al separato indice

Si dichiara altresì che il contributo unificato verrà corrisposto nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 136, co. 1, D. lgs. 104/2010, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria agli indirizzi di posta elettronica e numeri di fax in epigrafe.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Ancona- Roma 02.02.2023

Avv. Riccardo Pagani

Avv. Corrado Curzi

#

CURZI CORRADO 08.02.2023 11:26:48 GMT+00:00